



EUROPEAN  
ASSOCIATION FOR  
BODY-  
PSYCHOTHERAPY

## Standard formativi

Quanto segue è stato approvato nell'Assemblea Generale EABP, Askov, Danimarca 24 Settembre 2006 EABP-EWAO standard formativi in psicoterapia corporea 2006.

### Requisiti professionali standard

1.1 I requisiti di ammissione a tutti i corsi di formazione sulla psicoterapia corporea devono essere fissati a un livello post-laurea, o equivalente, in modo da essere conformi agli standard europei dei training professionali (livello 5) (1) e in linea con la dichiarazione di Strasburgo del 1990 per l'esercizio indipendente della psicoterapia. Questi standard autorizzano l'accesso a un corso di formazione in psicoterapia attraverso varie qualifiche preliminari professionali, in particolare nelle scienze umanistiche e sociali.

1.2 Gli istituti di formazione in psicoterapia corporea devono selezionare i partecipanti ai corsi in base agli aspetti che riguardano le loro esperienze personali e professionali e devono essere in grado di dimostrare:

(a) Che i partecipanti abbiano tutti l'equivalente della laurea triennale in un settore pertinente alla psicoterapia (es: nelle scienze umanistiche e sociali, psicologia, medicina o discipline della salute) o abbiano una combinazione di esperienza di lavoro e di vita che equivalgano ad una competenza simile (2);

(b) Che abbiano già avuto un'esperienza personale ragionevole (un minimo di 24 ore) di psicoterapia corporea;

(c) Che abbiano un livello di maturità emotiva adeguato per gestire il contenuto del corso di formazione e, successivamente, il carico di lavoro con il paziente.

1.3 Gli Istituti di formazione devono tenere i registri della documentazione del processo di ammissione. (3)

1.4 Gli Istituti di Formazione devono informare i propri tirocinanti che essi (indipendentemente dall'Istituto di Formazione) hanno la responsabilità di ottenere nel proprio Paese la registrazione, certificazione, accreditamento e / o rilascio di autorizzazioni per l'esercizio indipendente della psicoterapia, in un ambiente professionale, subito dopo la fine del loro corso di formazione.

1.5 Gli Istituti di Formazione devono offrire un corso di un minimo di quattro anni di formazione in psicoterapia corporea, circa 1400 ore, suddivise in:

- 250 ore di esperienza psicoterapica personale in un contesto individuale o di gruppo;
- 500-800 ore di teoria, metodologia e pratica, inclusa la psicopatologia, in conformità con gli standard abituali della psicoterapia corporea;
- 300-600 ore di pratica clinica con i clienti / pazienti, da effettuarsi in un contesto di istituzioni per la salute mentale o sociali, o con i singoli clienti / pazienti, famiglie o gruppi, sotto una supervisione regolare;
- circa 150 ore di supervisione clinica per il tirocinante, da effettuarsi presso Enti di Formazione che tengano un resoconto scritto delle ore di formazione.

1.6 Gli Istituti di Formazione devono mantenere l'iscrizione in un albo dei professionisti; mantenere uno standard elevato; essere correttamente registrati presso organismi locali educativi, nazionali ed europei, ed avere la propria situazione amministrativa e finanziaria in regola.

## **Requisiti di compatibilità europea e nazionale**

2.1 Gli Istituti di Formazione in psicoterapia corporea devono attuare cambiamenti sufficienti e necessari nei programmi di formazione per consentire ai loro allievi di ottenere l'adesione piena all'EABP e il Certificato Europeo di Psicoterapia (ECP), senza dover seguire ulteriori moduli o ripetere alcuni aspetti formativi. Ove non si può provvedere alla formazione di un particolare modulo richiesto, si devono prendere opportuni accordi affinché gli allievi possano conseguire il modulo altrove.

2.2 Gli Istituti di Formazione devono mirare a stabilire dei contatti collegiali con gli altri Istituti di Formazione in psicoterapia corporea del proprio Paese e lavorare insieme per ottenere il riconoscimento della psicoterapia corporea nel loro paese.

Nota 1. Questi sono fissati ad un minimo di 7 anni di ulteriore formazione dopo aver lasciato la scuola a 17 o 18 anni (Livello A o diploma universitario). I primi 3 anni sono a livello di laurea triennale (diploma universitario) e dovrebbero essere rilevanti, in qualche modo, alla professione di psicoterapia. In alternativa, i candidati dovrebbero avere una forma equivalente di 'educazione di vita' o di formazione ed esperienza in un settore correlato. L'accesso alla formazione professionale specializzata (in Psicoterapia) è quindi a livello post-laurea - o equivalente - e si estende per un minimo di ulteriori 4 anni.

Nota 2. Le scuole di formazione in psicoterapia corporea devono valutare i candidati prima dell'ammissione nello specifico della precedente istruzione; capacità accademiche; esperienze di vita rilevanti per la psicoterapia (corporea); esperienze professionali o lavorative alternative; livelli di maturità emotiva; terapia personale precedente; e il loro livello di conoscenza di psicologica e teoria psicoterapeutica. Se accettano un candidato che ha un deficit notevole in una di queste aree, il candidato deve essere messo al corrente della necessità di eventuali ulteriori requisiti e informato dove o come provvedere a compensare tali deficit. L'Istituto di formazione dovrebbe mirare a fornire gli 'Anni base' o Pre-Corsi di

formazione necessari, in modo che il tirocinante, all'inizio della formazione, possa dimostrare di essere per lo meno paragonabile a qualcuno con una laurea pertinente; o avere almeno 3 anni di esperienza lavorativa precedente in un settore affine e avere una conoscenza di fondo accademica sufficiente, e aver avuto sufficiente esperienza in psicoterapia corporea ecc.; o aver riconosciuto qualunque deficit specifico e averlo colmato prima di partecipare alla formazione o (in alcuni casi) durante la formazione stessa.

Nota 3. Il presente bando deve essere documentato ed in grado di essere controllato da un'organizzazione esterna.

2.3 Gli Enti di Formazione devono essere chiari circa le possibilità attuali di riconoscimento giuridico come psicoterapeuta corporeo e la possibilità di lavorare come psicoterapeuta corporeo nel paese dopo il completamento della formazione e trasmettere queste possibilità e successive modifiche in modo esplicito ai tirocinanti.

2.4 Gli Enti di Formazione devono facilitare la mobilità di tirocinanti tra organizzazioni diverse, a seconda delle esigenze personali e professionali dei tirocinanti stessi.

### **Accordo di formazione o contratto sui requisiti di formazione**

3.1 Gli Istituti di Formazione devono essere dettagliati sul contenuto della loro formazione, sulla struttura e il processo dei loro corsi di formazione che devono essere definiti e descritti in un formato disponibile.

3.2 Ogni modulo di formazione deve essere identificato come (i) generale, o (ii) comune ad altre psicoterapie, o (iii) comune ad altre psicoterapie corporee, o (iv) specifico per il proprio particolare approccio.

3.3 Deve essere indicato chiaramente quanto segue:

(a) Requisiti e processi di ammissione

(b) Numero di ore di tutor all'anno (che non comprendono il tempo personale di studio o di terapia personale)

(c) Requisito di terapia personale minima previsto per quel tipo di formazione

(d) Proporzioni (in ore o %) della formazione spesi variamente sulla teoria, metodologia e pratica per l'apprendimento empirico

(e) Natura dei criteri di valutazione durante il corso, in termini di esami formali, valutazioni scritte, dimostrazione pratica clinica, supervisione clinica, ecc

(f) Percorso di laurea

3.4 La formazione individuale personale in psicoterapia deve essere chiaramente definita in termini di durata e tipo, nonché degli eventuali requisiti di identità o di qualità degli

psicoterapeuti accettati. I costi personali di terapia devono essere separati dalla formazione e pagati a parte.

3.5 Deve essere definito chiaramente l'importo delle spese di formazione obbligatoria e quant'altro si aggiunga alla quota di formazione; devono essere indicati chiaramente i tempi e le condizioni di pagamento e devono poter essere implementati i trattamenti per i pagamenti in ritardo o per eventuali differenze individuali.

3.6 Le suddette informazioni devono essere facilmente disponibili in forma scritta e nel contratto, eventuali variazioni significative nel bilancio di teoria, metodo e pratica nel programma di formazione devono essere giustificabili e discussi con i partecipanti prima della loro attuazione.

xxxxxxx

### **Requisiti del programma teorico**

4.1 Gli Istituti di Formazione in psicoterapia corporea devono essere conformi alle norme generali della formazione professionale in psicoterapia, includendo nel loro piano di studi le teorie e le pratiche delle psicoterapie fondamentali (o prendendo provvedimenti adeguati affinché i loro allievi abbiano accesso a tali moduli); insegnandoli in relazione a qualunque teoria generale della psicoterapia corporea e in relazione alla loro specifica teoria della psicoterapia corporea. Si richiedono generalmente le seguenti categorie:

a) Teoria di base (compresi panoramica storica degli approcci più importanti in psicoterapia e psicoterapia corporea), teoria del cambiamento personale, aspetti sociali e scientifici della psicoterapia, teoria della dinamica tra corpo e psiche;

(b) Teorie generali e specifiche di psicoterapia (tra cui lo sviluppo umano, la sessualità, le possibilità e i limiti della psicoterapia, psicopatologia e un'introduzione alla psichiatria, il processo psicoterapeutico; elementi di psicosomatica, ecc);

c) Teoria generale sulla pratica (tra cui dinamica del processo psicoterapeutico e di contatto, teoria e metodi di intervento; transfert e contro-transfert, valutazione, diagnosi e prognosi, indicazioni e controindicazioni; riferimenti appropriati, metodi di ricerca; dinamiche di gruppo, linee di guida etica EABP e dichiarazione di principi etici EAP, ecc.);

4.2 Gli Enti di Formazione devono insegnare una teoria generale della psicoterapia corporea che comprenda:

(a) Fondamenti di psicoterapia corporea come definito dall'EABP

(b) Storia della psicoterapia corporea e consapevolezza empirica di altri tipi di psicoterapia corporea

(c) Conoscenza di base di anatomia e fisiologia, inclusi i processi (come respirazione, regolazione vegetativa, postura e movimento) nei loro contesti somatici e psicodinamici

- (d) Prospettive sulla psicoterapia corporea che comprendono:
- (i) approcci allo sviluppo personale
  - (ii) obiettivi di autoregolamentazione e di potenziamento per il paziente
  - (iii) nozioni su un approccio di guarigione o curativo
  - (iv) riconoscimento Noetico
  - (v) teorie di energia del corpo
  - (vi) nozioni sugli approcci terapeutici tradizionali.

### **Requisiti teorici specifici**

5.1 Gli Enti di Formazione devono stabilire le basi teoriche della loro metodologia specifica in psicoterapia corporea e inserirli nel contesto della psicoterapia corporea e psicoterapia.

5.2 La psicoterapia corporea deve essere in grado di fornire una dichiarazione esaustiva della propria teoria e pratica.

5.3 Gli Istituti di formazione devono condurre una ricerca di base sulla validità e sull'efficacia del metodo di psicoterapia corporea.

### **Requisiti pratici**

6.1 La formazione in psicoterapia corporea deve includere una componente di formazione empirica, dove la teoria generale e il processo di psicoterapia, e la teoria e il processo della psicoterapia corporea (sia generale che specifico alla scuola di formazione) siano insegnati, dimostrati e messi in pratica, e gli allievi devono essere supportati tramite supervisione e feed-back per tutta la formazione e valutati sulle proprie competenze in tutte queste aree.

6.2 Poiché il contatto fisico e la vicinanza sono parte integrante della psicoterapia corporea, sono richieste competenze particolari nelle aree di contatto, nei confini, nelle dinamiche di interazione e nelle limitazioni al contatto e al toccare. Gli Enti di Formazione devono garantire che tali competenze siano raggiunte.

6.3 Gli Enti di Formazione devono fornire ai tirocinanti una base sostanziale in: pratiche cliniche di base e sane pratiche commerciali (i.e. contratti; preparazione di case history; rinvii e relazioni; tenuta dei registri; tenuta della contabilità e registri finanziari; fatturazione; questioni assicurative ecc); come mantenere relazioni appropriate con i colleghi e gli altri professionisti, questioni legali e altre questioni relative alla professione.

## **Requisiti di terapia personale**

7.1 Gli Enti di Formazione devono assicurarsi che i loro allievi effettuino una continua psicoterapia personale sufficiente per poter soddisfare i requisiti di esperienza personale di psicoterapia corporea (di gruppo o individuali), simili al metodo che viene insegnato.

7.2 Gli Enti di Formazione devono garantire che i tirocinanti ricevano una parte importante della loro terapia personale da qualcuno che non sia uno dei loro istruttori durante la formazione.

7.3 Gli Enti di Formazione devono nominare psicoterapeuti adeguatamente qualificati, esperti e accreditati secondo le proprie modalità.

7.4 I tirocinanti possono presentare un numero limitato di ore di psicoterapia personale con uno psicoterapeuta non designato e solo sotto la supervisione e approvazione del direttore di formazione.

## **Requisiti di valutazione e certificazione**

8.1 Gli Enti di Formazione si devono assicurare che:

(a) Il completamento della formazione preveda una parte sostanziale del lavoro scritto o una presentazione professionale registrata, e che si conservino copie del lavoro scritto degli allievi.

(b) Le norme ed i processi di valutazione degli allievi rispondano ai criteri di professionalità del loro paese di NUO / NAO e, se il caso, ai requisiti dell' EAP (documento ECP).

(c) Vi sia una valutazione continua delle competenze del tirocinante come psicoterapeuta, che includa maturità emotiva, integrazione personale e capacità di lavoro con i pazienti.

(d) Il principio di un esaminatore esterno (o valutatore) faccia parte di questo processo di valutazione in modo che il gruppo di valutazione comprenda almeno una persona che non sia un istruttore dell'organizzazione.

(e) Il processo di valutazione di ogni tirocinante non comprenda quello del terapeuta personale del tirocinante.

8.2 La documentazione del processo di valutazione debba essere conservata per la verifica esterna.

8.3 Gli Istituti di formazione debbano includere nel loro programma di formazione i requisiti di adesione dell'EABP e del certificato europeo dell'EAP di psicoterapia (ECP).

## **Requisiti di pratica sotto supervisione**

9.1 Gli Istituti di formazione devono aiutare il tirocinante a trovare opportunità idonee, in modo che questi possa fare sufficiente pratica sotto supervisione come psicoterapeuta corporeo durante o dopo il corso.

## **Requisiti per istruttori e supervisori**

10.1 Gli Enti di Formazione devono garantire che i loro istruttori abituali:

(a) Abbiano avuto esperienze di lavoro come psicoterapeuta (individuale o di gruppo) per un minimo di 7 anni (2500-5000 ore paziente) e come psicoterapeuta corporeo per un minimo di 5 anni (1500-3000 ore paziente), e idealmente un minimo di 10 anni di esperienza in quel particolare settore come istruttori principali.

(b) Conservino una pratica personale come psicoterapeuta corporeo con i pazienti (individuali o di gruppo), al di fuori delle attività di formazione.

(c) Siano titolari di ECP, membri a pieno titolo EABP, o equivalenti.

(d) Abbiano una formazione documentata o una preparazione come istruttore (formalmente o con apprendistato) e siano stati sottoposti a una valutazione formale come istruttore, da parte dell'Istituto di formazione o da una associazione professionale.

(e) Siano adeguatamente valutati per competenze su base regolare e / o appartengano a un gruppo di supervisione continuo o ad un gruppo di intervizione tra pari per gli istruttori.

(f) Seguano corsi di sviluppo professionali in psicoterapia e psicoterapia corporea e, se il caso, pubblicino lavori scritti

(g) Adempiano a tutti gli altri requisiti generali stabiliti dal NUO / NAO e EAP

(h) O rispondano a criteri chiari da giustificare eccezioni a quanto sopra.

10.2 Gli Istituti di formazione richiedono che i supervisori:

(a) Abbiano lavorato come praticanti psicoterapeuti per un minimo di 7 anni.

(b) Mantengano idealmente una pratica personale come psicoterapeuta corporei con i pazienti (individuali o di gruppo).

(c) Abbiano una formazione documentata in materia di supervisione e siano stati valutati come supervisore, o da parte dell'organizzazione di formazione o da un'organizzazione esterna.

(d) Siano titolari di ECP, membri a pieno titolo di EABP, o equivalente.

(e) Siano adeguatamente valutati per competenza su base regolare e/o appartengano a un gruppo di supervisione in corso o ad un gruppo di intervizione tra pari per i supervisori.

(f) Seguano sviluppi professionali in corso in psicoterapia e psicoterapia corporea, e, se il caso, pubblicino lavori scritti;

(g) Soddisfino tutti gli altri requisiti generali stabiliti dal NUO / NAO e EAP

(h) O rispondano a criteri chiari da giustificare le eccezioni

## **Coerenza Organizzativa e Requisiti di Qualità**

11.1 Gli Enti di Formazione devono garantire che la loro organizzazione di back-up sia professionale, sia coerente e in linea con la filosofia e le modalità indicate e siano governati da politiche e procedure scritte.

11.2 Gli Istituti di formazione devono essere opportunamente costituiti, giuridicamente corretti, e avere una documentazione adeguata; mantenere una documentazione pertinente e una contabilità; essere adeguatamente assicurati; avere un codice etico pubblicato e un sistema di reclami per i loro allievi, usare locali e strutture di formazione idonee, e far tutto il possibile per garantire il benessere e la sicurezza dei loro allievi.

11.3 Gli Enti di Formazione devono mantenere una documentazione delle relazioni professionali, dell'associazione a organismi e associazioni appropriati, a comitati scientifici, a comitati di riviste, a pubblicazioni

11.4 Gli Enti di Formazione devono mantenere una documentazione chiara sulla loro costituzione legale, quali tirocinanti (con indirizzi) sono stati informati, quali abbiano ottenuto un certificato di completamento, a quali è stato permesso di avviare l'esercizio della psicoterapia sotto supervisione, ecc.

11.5 Gli Istituti di formazione devono coinvolgere un numero tale di formatori, supervisori e terapeuti, in modo che gli allievi abbiano a disposizione una vasta gamma di stili personali e professionali.

Si raccomanda il principio di un regolare scambio di formatori esterni o in visita da altri istituti.



11.6 Gli Istituti di formazione devono rispettare i diritti e le differenze dei loro allievi ed essere consapevoli dei molteplici aspetti di identità psicologica e sociale, che includono questioni di potere, di ceto, di razza, etnia, e di genere e di come questi influenzino i tirocinanti e il gruppo di formazione.

11.7 Gli Istituti di formazione devono essere preparati a esaminare tali questioni senza pregiudizi, sia internamente con i tirocinanti che esternamente con altre organizzazioni.

## **Requisiti di iscrizione e di riconoscimento**

12.1 Gli Enti di Formazione devono garantire che siano rispettate tutte le procedure pertinenti; vale a dire la registrazione professionale e di riconoscimento con il FORUM e EABP (funzionante come EWAO), tutti i requisiti del loro paese NAO e i requisiti TAC del EAP per gli EAPTI.

12.2 Quando si procede per riconoscimento FORUM, nazionale o europeo, gli Enti di Formazione devono essere preparati adeguatamente per qualsiasi visita, collaborare nel modo più completo possibile con i valutatori e rivendicare se possibile, il principio di sussidiarietà

## **Requisiti di implementazione**

13.1 Gli Enti di Formazione in psicoterapia corporea devono avere un tempo stabilito dal FORUM per soddisfare pienamente tali requisiti.

13.2 Gli Enti di Formazione che vogliono soddisfare tali standard devono poter disporre di un supporto professionale e assistenza tecnica dall'EABP.

13.3 Gli Istituti di formazione riconosciuti che si pensa manchino di raggiungere questi standard:

(a) Possono essere sottoposti a indagini o revisione da parte dell' EABP o da organi democraticamente organizzati dell'EABP (cioè: FORUM, o Associazioni Nazionali EABP) e, se si ritiene che ci siano delle gravi inadempienze, possono avere sospeso il loro riconoscimento in attesa dei risultati di tale indagine o revisione

(b) Devono cooperare pienamente, apertamente e prontamente con tale indagine o revisione, e avranno visione di qualsiasi relazione e avranno la possibilità di suggerire correzioni o fare una dichiarazione integrativa, prima della presentazione definitiva della relazione.

(c) devono implementare le azioni correttive decise e decretate dagli enti di riconoscimento o etici dell'EABP. Possono presentare ricorso contro le sanzioni al consiglio di amministrazione EABP, la cui decisione sarà definitiva.

**Protocollo:** Questo documento è stato rivisto dagli Standard Formativi proposti nel 1997 ed è stato adottato in occasione dell'Assemblea Generale dell'EABP 1999 a Travemünde, Germania. Deve essere ancora discusso in profondità nel Forum degli Istituti di formazione degli psicoterapeuti corporei e quindi può essere soggetto a revisione per i suggerimenti provenienti all'Assemblea Generale EABP.

**Obiettivo:** Fornire un insieme di standard di formazione per le scuole europee che formano gli psicoterapeuti corporei che siano compatibili con gli standard formativi EAP per ottenere il Certificato Europeo di Psicoterapia e con i criteri attuali di adesione all'EABP, in modo che gli allievi provenienti dalle scuole possano beneficiare di uno o di entrambe. Questo è stato fatto.

**Documenti:** I seguenti documenti sono stati considerati con attenzione:

1. Le proposte per il Certificato EAP di Completamento del Corso di Psicoterapia;
2. Il Decalogo Svizzero degli Istituti di Formazione in Psicoterapia e delle Associazioni Professionali degli Psicoterapeuti;
3. La legge Austriaca sulla Psicoterapia (non tradotta);
4. Gli Standard Formativi UKCP e
5. Il lavoro delle commissioni che stabiliscono le Qualifiche Nazionali Professionali per le Competenze Funzionali in Psicoterapia nel Regno Unito;
6. I Criteri di Adesione attuali EABP;
7. Il Rapporto sull'Incontro per le Scuole di Psicoterapia corporea a Carry-le-Rouet aprile 1995
8. I commenti e i suggerimenti sottoposti al Comitato Standard di Formazione da persone coinvolte nel FORUM.

Considerazioni: ciò che bisogna anche considerare è che, all'interno del EAP, tutte le modalità particolari all'interno della psicoterapia corporea (ad esempio Bioenergetica, Psicologia biodinamica, Dinamica del corpo, Biosintesi, Hakomi, ecc) devono essere passati

attraverso un processo di accettazione come "scientificamente valido" dall'EAP e devono aver presentato, tramite EABP, le loro risposte alle [15 Domande](#). Invitiamo tutte le organizzazioni all'interno della psicoterapia corporea ad iniziare questo processo il prima possibile – ad esempio adesso!

C'è un a raccomandazione del Comitato Etico EABP relativa alle Regole Etiche per gli Enti di Formazione non ancora impostate.

**Processo:** il FORUM per le organizzazioni di psicoterapia corporea è stato incaricato dall'assemblea Generale EABP del processo di valutazione e accreditamento secondo questi standard di formazione.

**Conclusioni:** Questi standard di formazione in psicoterapia corporea sono quindi quelli ritenuti al momento sufficienti e necessari per garantire una formazione professionale, come psicoterapeuta europeo specializzato in psicoterapia corporea.